

COMUNITA' MONTANA
VALLE SAN MARTINO

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN
ECONOMIA DEI LAVORI**

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI

Art. 1- OGGETTO.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 11.2.1994 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni del regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 della legge stessa, le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione in economia dei lavori.

Art. 2- LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA.

1. I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:

- a) manutenzione e riparazione di opere, immobili e impianti, con i relativi accessori e pertinenze, quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i lavori con le forme e le procedure previste dagli artt. 19 e 20 della legge 11.02.94 n. 109;
- b) lavori di riparazione urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi naturali o straordinari (frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, ecc.), nei limiti di quanto è strettamente necessario a ripristinare la situazione preesistente e ad eliminare le situazioni di pericolo;
- c) la difesa delle inondazioni e il deflusso delle acque dai territori inondatai per le piene dei fiumi e dei torrenti, inclusa la regimazione, manutenzione e monitoraggio delle vie d'acqua;
- d) interventi in aree boscate e agricole, nonché di pregio naturalistico ed ambientale, comprese le attività per l'incremento, la manutenzione e la fruizione del patrimonio silvoculturale;
- e) realizzazione ed interventi manutentivi della rete dei percorsi agrosilvopastorali e di qualsiasi manufatto edilizio accessorio alla stessa;
- f) le assicurazioni, le concatenazioni, le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti o pericolanti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
- g) lavori di conservazione, manutenzione e riparazione di immobili, impianti ed attrezzature, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- h) la manutenzione delle strade, comprendente lo sgombero della neve dall'abitato, lo spargimento del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, la installazione o la realizzazione di segnaletica stradale (se espressamente delegati dal Comune competente);
- i) lo spurgo delle cunette e delle caditoie e le piccole riparazioni ai manufatti (se espressamente delegati dal Comune competente);
- j) la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi, delle fognature e dei servizi igienici pubblici (se espressamente delegati dal Comune competente);
- k) la manutenzione dei giardini, dei viali, dei passeggi e delle piazze pubbliche (se espressamente delegati dal Comune competente);
- l) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- m) lavori che non possono essere differiti dopo che siano state adottate infruttuosamente le procedure di gara;
- n) lavori necessari per la compilazione di progetti di opere pubbliche;
- o) lavori necessari per il completamento di opere eseguite parzialmente da un appaltatore inadempiente per i quali si rende necessario procedere in danno dello stesso appaltatore a seguito di rescissione o esecuzione d'ufficio, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- p) esecuzione di sondaggi ed analisi di laboratorio per indagini geognostiche;
- q) la manutenzione, l'adattamento e la riparazione di locali, con i relativi impianti, presi in affitto ad uso degli uffici dalla Comunità Montana, nei casi in cui, per legge o per

- contratto, le spese siano a carico del locatario;
- r) la manutenzione di tutti i tipi di impianti presenti nei fabbricati della Comunità Montana e loro pertinenze;
 - s) i lavori da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
 - t) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze sindacali;
 - u) altri lavori di manutenzione non indicati nelle voci precedenti;
 - v) interventi che per le loro caratteristiche non richiedano il livello di progettazione previsto dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, con particolare riguardo agli interventi, da qualificarsi come "lavoro", anche se la fornitura assume carattere economico prevalente.
2. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei limiti delle dotazioni assegnate con il piano esecutivo di gestione del bilancio e comunque non oltre i seguenti limiti massimi di spesa, IVA esclusa, per ciascun intervento, salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2:
- a) 20.000 Euro, per gli interventi rientranti nella categorie di cui alla lettere ,g), h), i), j), k) , , p, q, r, s), u;
 - b) 50.000 Euro, per gli interventi rientranti nella categorie di cui alla lettere a), b), c), d), e), f), l), m), n), o), t),v);
3. E' vietato l' artificioso frazionamento dei lavori. A tal fine l' ordinatore della spesa deve tenere conto di tutti gli oneri ancora in corso connessi allo stesso intervento e alla medesima esigenza.
4. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
5. In sede di approvazione del Bilancio di Previsione, o in successive variazioni dello stesso, si individuano, ai sensi del regolamento di contabilità, le dotazioni finanziarie assegnate al Servizio Gestione e tutela del territorio, o ai Centri di costo competenti, i lavori da eseguirsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria, e per i lavori da eseguirsi in economia non preventivabili, questi ultimi stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. Le eventuali deliberazione di indirizzo del Consiglio Direttivo hannol'effetto di prenotazione di impegno sugli stanziamenti considerati.
6. Il responsabile competente dispone direttamente, con propria determinazione, previo accertamento della disponibilità di fondi di bilancio impegnati, la effettuazione dei lavori di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal presente regolamento.
7. Qualora tra le somme a disposizione dei quadri economici di progetti esecutivi di interventi approvati e finanziati siano previsti lavori in economia, questi sono autorizzati direttamente dal responsabile del procedimento e sono eseguibili con le modalità stabilite dal presente regolamento. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell' ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati con determinazione del responsabile del settore competente, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d' asta.

ART. 3 - MODALITA' ESECUTIVE.

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in economia, rientranti nella competenza di un settore secondo l'ordinamento dell'Ente e le disposizioni di indirizzo stabilite dal Consiglio Direttivo, il funzionario

responsabile del Settore nomina il responsabile del procedimento.

3. Il dirigente del settore competente affida al personale in servizio nel settore stesso, abilitato a svolgere le relative funzioni, la direzione ed il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori in economia. La direzione dei lavori può essere affidata al responsabile del procedimento di cui al comma 2.
4. Ai fini del presente regolamento per "dirigente competente" si intende il funzionario incaricato della responsabilità del settore al quale, secondo il Regolamento dei servizi e degli uffici, fanno capo le responsabilità delle procedure di impegno della spesa per la esecuzione dei lavori in economia.
5. La richiesta di preventivi-offerta riguardanti i lavori da eseguirsi in economia, sia in amministrazione diretta che a cottimo, potrà essere inoltrata anche a mezzo di telefax o altri strumenti telematici e dovrà contenere l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione dei lavori o delle forniture.
6. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione le quantità dei lavori da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi preventivi di spesa od offerte valide per il tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, di volta in volta, a secondo del fabbisogno. L'impresa aggiudicataria dei lavori in economia dovrà in ogni caso risultare in possesso dei requisiti generali e/o speciali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in relazione alla natura e all'entità dei lavori da eseguire.

ART. 4 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA.

1. I lavori in economia di cui all' art. 2 sono in "amministrazione diretta" quando vengono eseguiti direttamente dalla Comunità Montana tramite proprio personale, con acquisizione di materiali o manodopera o noleggio di mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 20.000 Euro con esclusione dell'IVA.
3. I lavori in economia, in amministrazione diretta, sono disposti con determinazione del Dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento, corredata di una relazione sintetica a firma dello stesso responsabile nella quale sono descritti i lavori da realizzare, l'importo stimato degli stessi e l'elenco sommario della manodopera, materiali e mezzi occorrenti. Quando si tratti di lavori il cui importo complesso di spesa superi i 20.000 Euro, al netto di IVA, oltre alla relazione, dovrà essere redatta una perizia tecnica estimativa completa di computo metrico, redatto applicando alle quantità dei lavori e delle somministrazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata e, se necessari in relazione alla natura e tipologia dell'intervento, disegni esecutivi.
4. Con la stessa determinazione il Dirigente dispone la acquisizione dei materiali e dei mezzi o della manodopera eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento, previa procedura negoziata con almeno cinque ditte fornitrici e previa attestazione di congruità dei prezzi resa dal responsabile del procedimento. E' consentito il ricorso ad un solo fornitore nei casi di specialità della provvista o quando l'importo della spesa non superi i 15.000 Euro, al netto di IVA o nei casi di urgenza accertata e dichiarata di cui all'art. 7.
5. La determinazione dirigenziale di cui ai commi precedenti è trasmessa dal Responsabile del Settore che l'ha sottoscritta al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione dell'impegno di spesa.

ART. 5 – COTTIMO.

1. I lavori di cui all'art. 2 per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a terzi sono eseguiti a cottimo, sulla base della documentazione tecnica di cui al comma 3 del precedente art. 4 e

con le modalità stabilite dal successivo art. 6.

ART. 6 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL COTTIMO.

1. L'affidamento avviene con procedura negoziata da esperirsi tra almeno cinque imprese da individuarsi sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, sulla base della documentazione tecnica di cui al comma 3 dell'art. 4.
3. Il cottimo è negoziato con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. E' consentito l'affidamento diretto ad una sola impresa per i lavori il cui importo di spesa, al netto di IVA, non superi i 20.000 Euro.
5. L'affidamento in cottimo è disposto, su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione del responsabile competente. Al provvedimento di affidamento è allegato come parte integrante lo schema di convenzione contenente, obbligatoriamente, i seguenti elementi:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni
 - b) i prezzi unitari per lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo
 - c) le condizioni di esecuzione
 - d) i termini di ultimazione dei lavori
 - e) le modalità di pagamento
 - f) le penali da applicarsi in caso di ritardo e il diritto di risolvere in danno il contratto con dichiarazione scritta del responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante
 - g) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di esecuzione di lavori pubblici e di osservare le disposizioni dei D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 e 19.11.1999 n. 528, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
 - h) l'indicazione di eventuali garanzie, cauzioni e spese contrattuali.
6. La determinazione per l'assunzione dell'impegno è trasmessa dal responsabile competente che l'ha sottoscritta al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa.
7. La stipulazione della convenzione di cottimo avviene nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti. Qualora l'importo netto del cottimo affidato non superi i 10.000 Euro, al netto di IVA, la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione per accettazione da parte del cottimista di un esemplare della determinazione di cui al precedente comma 4.
8. Gli affidamenti cottimo sono comunicati, a cura del responsabile del procedimento, all'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni. Copia della comunicazione, contestualmente alla trasmissione all'Osservatorio, viene affissa, a cura del responsabile del procedimento, all'Albo pretorio della Comunità per trenta giorni consecutivi.

ART. 7 - LAVORI D'URGENZA - PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA.

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il

verbale è trasmesso dal responsabile del procedimento al responsabile competente, unitamente ad una perizia estimativa dei lavori necessari e alla proposta, qualora non risulti possibile provvedere in amministrazione diretta, di affidamento diretto delle opere e delle somministrazioni ad una o più ditte individuate dal proponente, in possesso dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, ai prezzi con le stesse definiti consensualmente e dichiarati congrui dal responsabile del procedimento. La determinazione dirigenziale di autorizzazione dei lavori e di impegno di spesa è adottata con le modalità stabilite dall'art. 6.

3. In circostanze di somma urgenza che impongano la esecuzione di lavori senza indugio, in relazione al verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, al fine di scongiurare danni a persone o cose (danni alla salute pubblica, alla pubblica incolumità, al patrimonio, all'ambiente ecc..), il soggetto, tra il responsabile del procedimento e il tecnico, che si reca prima sul luogo, accerta lo stato di somma urgenza e può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 1, l'immediata esecuzione delle opere entro il limite di spesa di 50.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato e che risultino in possesso dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dalla legge e dal regolamento di attuazione per la determinazione dei nuovi prezzi non contemplati nei contratti di appalto di lavori pubblici.
5. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile competente.
6. Il dirigente adotta la determinazione di regolarizzazione dei lavori eseguiti nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ordinazione e, comunque, entro la fine dell'esercizio se i lavori sono effettuati nel mese di dicembre. La determinazione viene trasmessa al responsabile del settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente registrazione dell'impegno di spesa. Ottenuta, con la apposizione del visto di regolarità contabile, l'esecutività della determinazione di regolarizzazione dei lavori, il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione all'esecutore dei lavori della determinazione, dell'impegno di spesa assunto e della copertura finanziaria, con avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della comunicazione stessa.
7. Qualora per un'opera o un lavoro intrapresi per motivi di somma urgenza non intervenga, per qualsiasi motivo, la regolarizzazione di cui al comma 6 si procede sensi dell'art. 37, comma 1, lettera e), del D.Lgs 25.02.95 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE.

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma stimata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva.
2. La proposta di approvazione della perizia suppletiva, redatta dal responsabile del procedimento, è approvata con determinazione del responsabile del servizio con la quale si provvederà anche a impegnare la relativa maggiore spesa.
3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 50.000 Euro.

ART. 9 - PENALITÀ E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

1. Nei casi di ritardo e/o inadempienze per fatti imputabili al soggetto o all'impresa a cui è stata

affidata l'esecuzione dei lavori si applicano, a cura del responsabile del procedimento, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali previste nell'atto di affidamento del cottimo.

2. In caso di inadempimento del cottimista la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del servizio, su proposta del responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
3. Il responsabile del procedimento, nel comunicare al cottimista la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

ART. 10 – LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E A COTTIMO – COLLAUDO.

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

I lavori sono liquidati dal dirigente responsabile del servizio in base al conto finale e al certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato. Per lavori d'importo superiore a 50.000 euro, è facoltà dell'Amministrazione, disporre dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.

Il certificato di regolare esecuzione deve indicare i dati relativi a:

- a) le date di inizio e fine lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) l'attestazione di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.

La liquidazione degli interventi di manutenzione, di importo fino a 2.500,00 euro, viene effettuata dal dirigente responsabile del servizio, sulla base della fattura e del foglio di effettuato intervento debitamente firmato dal responsabile del servizio di manutenzione che ne attesta la regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

ART. 11 – GARANZIE E CAUZIONE.

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria e dalla cauzione a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.

ART. 12 - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO. EFFETTI.

1. Nel caso in cui vi sia stata esecuzione di lavori di cui all'art. 2 in violazione delle disposizioni, dei limiti e degli obblighi previsti dal presente regolamento, compreso quello relativo al divieto dell'artificioso frazionamento delle commesse di cui al comma 3 dell'art. 2, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato esecutore ed il funzionario o il dipendente che abbia consentito il lavoro.

ART. 13 - ABROGAZIONE DI NORME - ENTRATA IN VIGORE.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti della Comunità Montana vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore al giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione assembleare di approvazione dello stesso.